



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE III (già IV) CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **21965** dell'anno **2009** R.G. vertente

TRA

- **Parte_1** (P.I. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico **Parte_1** nonché il **Geom.** **Parte_1** C.F.: [...] **C.F._1**) in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. VECCHI VITTORIO , giusta procura a margine dell'atto di citazione ex art.548 c.p.c. dall'Avv. Vittorio Vecchi (C.F.: **C.F._2** [...]), con domicilio eletto presso il suo studio, in VIA PESCHERIE VECCHIE, 12 40124 BOLOGNA (cfr. indirizzo pec);

ATTORE-CREDITORE PROCEDENTE

E

- **Controparte_1** , c.f. **P.IVA_2** , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in calce (su foglio separato, ai sensi dell'art.83, 3 comma, c.p.c.) alla comparsa costitutiva di nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti avv.ti Giacomo Damiani e Mauro Castagnetti, depositata il 18.12.2025 dall'avv. Francesco Damiani, presso il cui studio in Faenza, Corso Garibaldi n. 3, è elettivamente domiciliata (cfr. indirizzo pec);

CONVENUTA-TERZA **CP_2**

E NEI CONFRONTI DI

-**Avv.** **CP_3** convenuto – in proprio e per esso, **Controparte_4** **dell'avv.** **CP_3** in persona della Curatrice avv. **Controparte_5** che si è costituita in proprio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), via Galliera n. 34;

DEBITORE ESECUTATO

OGGETTO: Azione di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. (vecchio rito)

CONCLUSIONI: *“I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie depositate dopo la riassunzione del giudizio; la*

convenuta (terzo pignorato) **Controparte_1** insiste nell'istanza di remissione in termini in relazione alla documentazione allegata alla nota del 13.01.2026, siccome sopravvenuta allo spirare dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; parte attrice non si oppone alla produzione documentale. Le parti chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”.

FATTO

1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore esecutato, avv. **CP_3** nonchè in data **24.07.2009** al terzo pignorato, **Controparte_1**, la società in epigrafe ed il suo legale rappresentante in proprio agivano *in executivis* per il recupero coatto del credito di € 119.618,29 fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Bologna n. 2418/06, emesso in data 27-28.04.06, notificato al debitore **CP_** in data 18.05.06, munito di formula esecutiva in data 11.05.06.

Così avviato il processo esecutivo presso terzi iscritto al **RGE 3119/2009** dell'intestato Tribunale, perveniva ai creditori, a mezzo raccomandata del **10 agosto 2009**, dichiarazione (negativa) della società terza pignorata (d'ora in poi per brevità **Controparte_1**), con la quale quest'ultima negava di essere debitrice dell'avv. **CP_3** per crediti di natura professionale, precisando al contempo che l'avv. **CP_3** era stato terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio arbitrale in un procedimento per arbitrato rituale che aveva visto la medesima società parte resistente; il lodo arbitrale, pervenuto alla **Controparte_1** in data 4 novembre 2008, prevedeva il compenso complessivo del Collegio Arbitrale in € 950.000,00 di cui € 380.000,00 oltre IVA e CPA al Presidente, prof. Avv. **CP_3** al lordo dell'acconto già versato di € 100.000,00, determinando dunque in **€ 280.000,00 oltre IVA e CPA la somma ancora dovuta al Presidente prof. Avv. CP_3** [...] **Controparte_1** non aveva, tuttavia, accettato l'autoliquidazione ed anzi aveva impugnato il lodo innanzi alla Corte di Appello di Bologna e né il Collegio nella sua interezza aveva promosso ricorso ex art.814 c.p.c., né l'avv. **CP_3** aveva promosso azione autonoma per fare valere i propri diritti (cfr. all. 2 fascicolo parte attrice).

All'udienza ex art. 547 c.p.c. del **24.09.2009** i creditori procedenti contestavano la suddetta dichiarazione negativa del terzo ed instavano per l'accertamento del suo obbligo; il G. E. assegnava, quindi, *ratione temporis*, termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione giudizio ex art. 548 c.p.c., contestualmente sospendendo il processo esecutivo RGE 3119/2009 (all. 1 fascicolo parte attrice).

2. Quindi, con citazione in riassunzione ex art. 548 c.p.c. *ratione temporis* applicabile, tempestivamente notificata alle controparti, i creditori procedenti in premessa convenivano nel presente giudizio il terzo pignorato nonché il debitore esecutato al fine di ottenere “*previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria anche in ordine alla sussistenza ed alla natura del rapporto intercorso tra l'Avv. Prof. CP_3 e la Controparte_1*”,

l'accertamento della “esistenza e l'esatta quantificazione del credito vantato dallo stesso l'Avv. Prof. CP_3 nei confronti della Controparte_1 ed accertare conseguentemente l'esistenza del relativo obbligo da parte della Controparte_1 alla data della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita in data 24 luglio 2009, con ogni conseguente provvedimento”, e vittoria di spese di lite nel caso di accertamento positivo.

3. Si costituiva in giudizio la società terza pignorata Controparte_1 con comparsa depositata il 17.03.2010, contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda sul duplice assunto, in linea con la precedente dichiarazione negativa, che:

- la convenuta, con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario al Collegio Arbitrale e anche, singolarmente, a ciascun arbitro, ovvero al Presidente avv. CP_3 e all'avv. Massimo Montanari in data 7/11/2008 e all'avv. Nicola Soldati in data 8/11/2008, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 814, 2 comma cpc, di non accettare l'autoliquidazione arbitrale e, dunque, *“di non essere debitrice di alcuna somma ulteriore nei confronti del Presidente del Collegio Arbitrale, non sorgendo alcun obbligo in suo capo per effetto dell'autoliquidazione in dispositivo del lodo”*;
- nel merito e con valenza pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. assumeva di aver impugnato il lodo arbitrale (per nullità) dinanzi alla Corte di Appello di Bologna 2091/2008 r.g., la quale, nelle more, aveva sospeso l'esecutività del lodo.

Concludeva, quindi, chiedendo:

- ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio nelle more della definizione della causa ritenuta pregiudicante pendente avanti alla Corte di Appello di Bologna 2091/2008 r.g.;
- nel merito *“dichiarare che alla data del pignoramento presso terzi (24.09.2009) Controparte_1 non era debitrice di alcuna somma nei confronti del prof. Avv. CP_3 e per l'effetto respingere ogni domanda degli attori nei confronti della medesima”* con vittoria di spese di lite.

Decorso il termine per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (depositate da parte attrice e dalla convenuta Controparte_1), si costituiva **all'udienza del 19.05.2011** anche il debitore CP- già dichiarato contumace, il quale in comparsa costitutiva rappresentava che *“il credito azionato è tuttora res litigiosa”, “il credito di cui si chiede il pignoramento è allo stato soggetto all'impugnazione del lodo arbitrale avanti alla Corte di Appello Bologna, sez I, Rg. n.2091/2008”* e che *“l'esecutività del lodo è stata sospesa con ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 19.12.2008”* e si univa, pertanto, all'istanza, già avanzata dalla convenuta Controparte_1 volta ad ottenere *“la sospensione del .giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che verrà emessa a definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna sez I, n. 2091/08”*. Quindi, all'udienza del **19.05.2011**, il G.I. (dott. Guernelli), revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto CP- e ritenuta pregiudiziale *“la controversia inerente la validità o meno del lodo*

arbitrale con conseguente maturazione o meno dei compensi spettanti all'arbitro", disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio *"sino al passaggio in giudicato della sentenza"* nella causa avanti alla Corte d'Appello di Bologna, sez I, Rg. n.2091/2008.

4. Dopo reiterate istanze del creditore-attore (terzo, rispetto al giudizio ritenuto pregiudicante, dunque non destinatario di comunicazioni di rito né abilitato all'accesso agli atti), rivolte dapprima alla Corte di Appello e poi all'intestato Tribunale (esitate nel luglio 2019), al fine di conoscere l'esito del giudizio pregiudicante ed ottenere, in particolare, eventuale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, la causa (sospesa) veniva riassegnata tabellarmente nell'aprile 2025 a questo GI (al fine di evadere un'istanza depositata nel dicembre 2024 dalla parte attrice e successivamente reiterata nel marzo 2025).

In dettaglio, con decreto **del 2 aprile 2025** questo GI, verificati i provvedimenti succedutisi nel tempo (ivi compreso il provvedimento del Presidente di Sezione, dott. Florini dell'**1.07.2019** e successivo provvedimento del **12.07.2019** del GI designato di avvenuta verifica della pendenza, a detta data, di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna, con conseguente conferma della sospensione della causa), fissava udienza (*rectius* audizione delle parti già costituite) **al 7 maggio 2025** onde verificare all'attualità il venir meno dei presupposti della sospensione, mandando alla cancelleria, come richiesto da parte attrice, di verificare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bologna o perdurante pendenza del giudizio in cassazione.

In data **6 maggio 2025** la cancelleria inseriva nel fascicolo d'ufficio copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.901/2017 pubblicata in data 6 aprile 2017 ed estratta dal fascicolo telematico RG 2091/2008, nonché attestazione *"... che nello storico del fascicolo telematico RG 2091/2008 compare l'annotazione effettuata dalla cancelleria della Corte d'Appello in data **01/05/2020** dal testo **"Comunicata sentenza Cassazione n. 1184/2020 rigetta"**, tale che la sentenza 901/2017 della Corte d'Appello di Bologna appare passata in giudicato"*.

Gli attori, anche in forza del provvedimento reso da questo GI il 7 maggio 2025, richiedevano, quindi, alla cancelleria della Corte d'Appello di Bologna il rilascio di copia autentica della citata sentenza con espressa attestazione del suo passaggio in giudicato.

5. Con **ricorso ex art.297 c.p.c. depositato** in data **2 giugno 2025** gli attori riassumevano, quindi, il presente giudizio ed all'udienza del 4 giugno 2025 il GI, verificata la tempestività della riassunzione, in considerazione del decesso frattanto intervenuto della parte-debitore esecutato **CP_3** e di entrambi i difensori della convenuta/terza pignorata, dichiarava l'interruzione del processo.

Quindi la causa veniva riassunta con ricorso ex art.303 c.p.c. del **19 settembre 2025**, corredato di copia conforme della sentenza della Corte di Appello di rigetto dell'impugnazione del lodo con attestazione del suo passaggio in giudicato.

Fissata l'udienza in prosecuzione al 18 novembre 2025, in data **14 novembre 2025** si costituiva in giudizio la **Curatela dell'eredità giacente** CP_3 la quale, premessa la sussistenza del credito in favore dell'avv. CP_3 a carico della terza pignorata nell'importo residuo di € 280.000,00 oltre accessori, concludeva, chiedendo, nel merito, di *“- accertare che il debitore CP_3 è creditore nei confronti del terzo pignorato Controparte_1 e, conseguentemente, dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato; - condannare il terzo al pagamento, direttamente in favore delle parti creditrici, delle spese, diritti, onorari e rimborso spese forfetarie, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, relativi alla procedura esecutiva presso terzi; - fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo; - con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso spese forfetarie, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, del presente giudizio”*.

All'udienza del **18.11.2025**, questo Giudice, ritenuta ammissibile la documentazione sopravvenuta prodotta da parte attrice e dato atto della costituzione della Curatela dell'eredità giacente di CP_3 [...] assegnava, come tempestivamente richiesto da parte attrice, termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione, pedissequo decreto e del verbale alla parte convenuta Controparte_1 (alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, cfr. Cass. 6921/2019 e successive, in punto di applicazione analogica dell'art. **291 c.p.c.** al caso di specie), fissando nuova udienza per la prosecuzione del giudizio riassunto al **30.12.2025**.

In data **18 dicembre 2025** si costituiva quale nuovo difensore della convenuta Controparte_1, con comparsa (di più ampio contenuto), l'Avv. Francesco Damiani, eccependo, preliminarmente, l'estinzione del giudizio per la tardività della riassunzione ex art. 297 cpc, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

In dettaglio, nel merito, da un lato, la convenuta reiterava l'assunto secondo il quale *“dall'autoliquidazione degli onorari del lodo arbitrale rituale de quo, in quanto non accettata da Controparte_1, non (sarebbe) sorto alcun obbligo in capo alla comparente e quindi alcun diritto di credito a favore del convenuto avv CP- ; dall'altro lato, sollevava (per la prima volta) eccezione di prescrizione¹ (cfr. pag. 13 della comparsa di nuovo difensore).*

¹ “Neppure mai l'avv. CP_3 come singolo componente del Collegio Arbitrale, ha proceduto nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, per sentire affermato e quantificato un proprio presunto diritto di credito, oltre all'ingente importo di euro 100.000,00 già percepito, che dovrebbe ritenersi, in ogni caso, satisfattivo ed estintivo di ogni pretesa del CP- Dal che consegue in via subordinata anche l'eccezione di prescrizione estintiva che con il presente atto si solleva, del presunto diritto di credito per il decorso del termine decennale, (art. 2946 cc), e prima ancora la prescrizione triennale del credito dei professionisti ex art. 2956, n. 2 cc, atteso che, sin dalla data di conclusione del procedimento arbitrale, (il lodo data 30/10/2008 e fu comunicato alla comparente il 4/11/2008), il CP- avrebbe potuto

All'udienza del **30 dicembre 2025** il GI, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 3 febbraio 2026, in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni.

In data **13 gennaio 2026** la convenuta Controparte_1 depositava istanza di rimessione in termini ed autorizzazione all'acquisizione di nuovi documenti formati nell'anno 2025 (tra i quali l'intervenuto pagamento, a seguito di transazione scaturita da **altro pignoramento presso terzi del medesimo credito, iscritto al RGE n. 1836/2020** dell'intestato Tribunale, dell'intero credito residuo vantato dall'avv. ^{CP-} come concordato in via transattiva con l'allora Curatore dell'eredità giacente avv. Maria Carla Olivieri, nell'importo di € **200.000,00**, corrisposto in data 2/03/2025 mediante bonifici bancari direttamente ai creditori dell'esecuzione RGE n. 1836/2020, segnatamente € 80.000,00 in favore di Parte_2, € 60.000,00 in favore di Parte_3 ed € 60.000,00 in favore di Parte_4; cfr. doc. 6 e **doc. 7**).

Il Tribunale, ritenuta la necessità del contraddittorio in relazione a detta istanza, modificava in presenza l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni.

Indi, all'udienza del **3 febbraio 2026** sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (il primo dei quali, per il deposito di comparse conclusionali, ridotto a giorni 30).

In dettaglio, gli attori Parte_1 e Parte_1 concludevano, chiedendo:

“Ogni contraria istanza, domanda, eccezione, e deduzione disattesa e respinta Voglia Ill.mo Tribunale adito, NEL MERITO Previo ogni opportuno accertamento ed ogni opportuna declaratoria anche in ordine alla sussistenza ed alla natura del rapporto intercorso tra l'Avv. Prof. CP_3 e la Controparte_1, accertare l'esistenza e l'esatta quantificazione del credito vantato dallo stesso l'Avv. Prof. CP_3 nei confronti della Controparte_1 ed accertare conseguentemente l'esistenza del relativo obbligo da parte della Controparte_1 [...] alla data della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita in data 24 luglio 2009, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa nel caso di accertamento positivo”.

Per il convenuto debitore esecutato, la Curatela dell'eredità giacente dell'avv. Marco Poli, concludeva chiedendo : “ in via istruttoria: - ordinare a Controparte_1, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: 1) copia dei verbali del procedimento arbitrale (riunioni del Collegio Arbitrale) e del relativo lodo datato 30 ottobre 2008; 2) copia del versamento dell'acconto di € 100.000,00 effettuato da Controparte_1 in favore

azionare la propria pretesa di pagamento, mentre ciò non è mai avvenuto e dunque non è mai intervenuto un atto interruttivo della prescrizione da parte del titolare del preteso credito”.

dell'Avv. CP_3 nel merito: - accertare che il debitore CP_3 è creditore nei confronti del terzo pignorato Controparte_1 e, conseguentemente, dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato; - condannare il terzo al pagamento, direttamente in favore delle parti creditrici, delle spese, diritti, onorari e rimborso spese forfetarie, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, relativi alla procedura esecutiva presso terzi; - fissare un termine per la prosecuzione del processo esecutivo; - con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso spese forfetarie, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, del presente giudizio”.

La convenuta Controparte_1 concludeva, chiedendo: “.. rilevata l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla convenuta Curatela dell'eredità giacente dell'avv CP_3 in quanto nuove e tardive, accertato che, alla data di notifica dell'atto di pignoramento prezzo terzi (24/07/2009), non essendo stata accettata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 814 cpc, 2 comma, da parte della comparente Controparte_1, l'autoliquidazione degli onorari del Collegio Arbitrale, e tenuto conto altresì del già avvenuto versamento all'Avv CP_3 [...] da parte di Controparte_1 della somma di euro 100.000,00, così come documentato nel dispositivo del lodo arbitrale 30/10/2008 per le sue funzioni, competenze ed onorari di Presidente del Collegio Arbitrale, nell'arbitrato rituale Controparte_6 [...] , non esisteva alcun credito del debitore esecutato Avv CP_3 nei confronti della convenuta Controparte_1 e comunque ritenuto che gli attori non hanno fornito la prova dell'esistenza del suddetto credito contestato e tantomeno dell'importo del medesimo, rigettare in quanto infondate tutte le domande attrici, e quelle della convenuta Curatela dell'eredità giacente dell'avv CP_3 In subordine rilevata la **prescrizione** di ogni pretesa creditoria della controparte per compimento del termine triennale di cui all'art. 2956, n. 2 cc e, in ogni caso del termine decennale di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cc, respingere tutte le domande di parte attrice e della Curatela. Col favore delle spese di lite”.

DIRITTO

1. In limine, sull'oggetto del presente giudizio e sulle eccezioni preliminari sollevate dalla terza pignorata e domande avanzate dalla Curatela dell'eredità giacente (e correlata legittimazione attiva).

In limine, v'è rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta Controparte_1 di tardiva riassunzione del presente giudizio ai sensi dell'art.297 c.p.c.

Come già osservato da questo GI con **ordinanza del 4 giugno 2025**, in sede di verifica d'ufficio della tempestività della riassunzione, deve ritenersi, in ossequio alla sentenza additiva della Corte Cost. n. 34/1970 e successivi chiarimenti della giurisprudenza di legittimità, che “nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di

quello pregiudicante” come nella specie “non ha l’onere di attivarsi per accertarsi se quest’ultimo si sia concluso”, di tal chè, allegata la conoscenza dell’evento dal **6 maggio 2025** (supportata dalle verifiche di questo Ufficio su istanza della parte), *“incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo”* per inutile decorso del termine *ratione temporis* (post novella del luglio 2009) di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante, *“l’onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di (tre) mesi prima del deposito dell’istanza di prosecuzione”* (cfr. *ex multis*, Cass. n. 7865 del 19/07/1995; Cass. Sentenza n. 24533 del 02/12/2010). Nella specie è documentalmente provato che i creditori-attori si sono ripetutamente attivati per conoscere l’esito del giudizio pregiudicante (*inter alios*) anche prima del passaggio in giudicato della sentenza ed è altresì pacifica la circostanza che questi ultimi non abbiano mai ricevuto alcuna comunicazione dell’esito del giudizio in cassazione e, dunque, del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello.

Di tal chè, in assenza di prove di segno contrario (non offerte dalla convenuta terza pignorata, di là da mere ipotesi in alcun modo suffragate da indici inequivoci, neppure in via presuntiva, escluso l’onere di attivarsi, di effettiva conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza in data anteriore alla comunicazione di cancelleria del **6 maggio 2025**), la riassunzione avvenuta con ricorso del **2.06.2025** deve ritenersi tempestiva.

Sempre *in limine* giova precisare che, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il creditore con l’iniziativa di cui all’art. 548 c.p.c. *ratione temporis* applicabile nella fattispecie in esame (secondo le regole previgenti alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 20, n. 4), della L. 24 dicembre 2012, n. 228) agisce ***iure proprio*** (e non già in via surrogatoria del proprio debitore, infatti l’art. 548 c.p.c. prescinde dall’inerzia propria del debitore di cui all’art. 2900 c.c.), con la conseguenza che **il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo in esame è strettamente funzionale all’utile prosecuzione del processo esecutivo, avviato con la notifica del pignoramento** e “la misura del pignoramento circoscrive l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo” ex art. 548 c.p.c. vecchio testo .

In termini più chiari, *“il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. - che costituisce un autonomo giudizio di cognizione il cui oggetto solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore in quanto il diritto di credito pignorato si "autonomizza" al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell’atto ex art. 543 cod. proc. civ.- sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è funzionalizzato all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all’esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo. Ne consegue che **unico legittimato a richiedere***

*il giudizio di cognizione di cui all'art. 548 cod. proc. civ. è il creditore esecutante il quale, pur perseguendo lo scopo di ottenere dal terzo debitore l'adempimento che costui doveva all'escusso, agisce non già in nome e per conto di quest'ultimo - come chi esercita l'azione surrogatoria -, ne' chiede di sostituirsi nella posizione di (originario) creditore di quest'ultimo, bensì **agisce "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse**. Ne consegue ulteriormente che legittimato a domandare l'istruzione della causa di accertamento in questione - a pena di estinzione del procedimento ex art. 630 cod. proc. civ. - è esclusivamente il creditore pignorante, e non anche il debitore esecutato che si veda contestata o non riconosciuta da parte del terzo l'esistenza di un suo credito, il quale ultimo, privo di un onere di impulso processuale per far proseguire il giudizio esecutivo promosso nei suoi confronti, non può proporre nella detta sede esecutiva una domanda concernente in realtà l'esistenza non già del credito pignorato bensì del proprio credito verso il terzo come esso è nel momento in cui il processo si svolge (e pertanto concernente oggetto diverso da quello proprio del giudizio ex art. 548 cod. proc. civ.), ben potendo egli viceversa proporla in un diverso, autonomo e separato processo” (Cass. n. 6449 del 23/04/2003).*

Sia pure entro i citati limiti (dell'importo del credito pignorato), la più recente giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “*il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile prima dell'1/1/2013), «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma – anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principî del giusto processo ex art. 111 Cost. – si conclude con **una sentenza dal duplice contenuto di accertamento**: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto **il credito del debitore esecutato** (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato (sia pure entro i limiti dell'accertamento ex art. 548 c.p.c.); l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege»*. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014; più recentemente, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto).

Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell'assetto anteriore alla riforma della Legge n. 228 del 2012, «*l'accertamento dell'obbligo del terzo si configurava come ... un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione ... e di competenza ratione materiae sul credito da accertare ..., svolto nelle forme*

(articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito ..., concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione, avente un duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l'assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rilevante nel solo ambito della procedura in corso».

Ciò chiarito, entro i limiti di cognizione propri del presente giudizio nonché nel rispetto delle preclusioni assertive maturate, deve in primo luogo rilevarsi l'**inammissibilità, per tardività oltre che per carenza di legittimazione, di domande nuove e istanze avanzate dal debitore esecutato** (Curatela dell'eredità giacente, mero litisconsorte necessario), **come anche, per tardività, di eccezioni in senso stretto** (di competenza o di merito) tardivamente avanzate dalla convenuta Controparte_1, a seguito di riassunzione del presente giudizio, i cui petitum e causa petendi sono cristallizzati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 548 c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dalla convenuta/terza pignorata in data 17 marzo 2010.

Prive di pregio, invero, **nei confronti dei creditori-attori sono le eccezioni e deduzioni nuove** sollevate dalla convenuta Controparte_1, irritualmente con "comparsa" di costituzione di nuovo difensore e successiva memoria, **fondate su asseriti eventi estintivi/impeditivi del credito pignorato 'sopravvenuti' alla notifica del pignoramento** e nelle more della sospensione del presente giudizio, in quanto all'evidenza **fatti inopponibili, ai sensi dell'art. 2917 c.c., ai creditori procedenti-attori** (proprio in ragione del fatto che "il diritto di credito pignorato si 'autonomizza' al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notifica dell'atto ex art.543 c.p.c...il creditore..agisce "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse"; Cass. civ. 23 aprile 2003, n.6449).

2. Nel merito

Chiarito, dunque, che il presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ha per oggetto "il credito di cui alla pretesa esecutiva per come indicata nell'atto di pignoramento", nel caso di specie l'atto di pignoramento dichiarava di voler sottoporre a vincolo *"tutte le somme dovute, a qualsivoglia titolo ed in dipendenza di qualsivoglia rapporto maturato e maturando, dalla* Controparte_1 *[...]* *, via Paolo Poggi n.11, San Lazzaro (BO) all'avv. CP_3 fino alla concorrenza del proprio credito di € 119.618,29 oltre interessi legali dal 27.04.2009 fino al saldo, spese di notifica e successive occorrente"*, come esistenti alla data di notifica del pignoramento.

Entro i suddetti limiti, la domanda di accertamento del credito dell'Avv. CP_3 nei confronti della Controparte_1 (debitor debitoris), alla data di notifica del pignoramento

del **24 luglio 2009** (inopponibili, come detto, fatti sopravvenuti) è parzialmente fondata, nei limiti e termini di seguito precisati.

Risulta, in primo luogo, ampiamente documentato **il titolo/fatto costitutivo dell'obbligo** (*sub specie* di incarico di Presidente del collegio arbitrale nel giudizio arbitrale ove la **Controparte_1** [...] era parte resistente), con conseguente insorgenza del diritto al compenso ex art. 814 c.c. al momento della cessazione dell'incarico, integralmente adempiuto, con deposito del lodo arbitrale avvenuto **in data 30 ottobre 2008²**.

Il rigetto dell'impugnazione del lodo con sentenza della Corte di Appello di Bologna n.901/2017, passata in giudicato, rende *ipso facto* prive di pregio e comunque superate le argomentazioni, nel merito (art. 813 ter c.p.c.), addotte dalla convenuta a supporto della sospensione pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e ritenuta non debenza *tout court* di ulteriori compensi (cfr. pag. 4 e ss. della comparsa costitutiva).

Pacifica e documentale è poi la circostanza che al momento della notifica del pignoramento, risultava corrisposto dalla società **Controparte_1** solo l'acconto sul compenso spettante all'avv. **CP-** nella misura (richiesta) di € 100.000,00 (espressamente consentita la richiesta di anticipazioni sui compensi), e contestata, invece, l'autoliquidazione finale disposta nel suddetto lodo in complessivi € 950.000 oltre IVA e CPA, di cui, per quanto interessa nel presente giudizio, € **380.000** oltre accessori **spettanti al Presidente Avv. CP_3 a lordo dell'acconto già corrisposto di € 100.000,00.**

Ciò posto, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta, la contestazione dell'importo dei compensi come liquidato nel lodo, lungi dall'escludere *tout court* la sussistenza del credito per la prestazione professionale resa dall'avv. **CP-** (altra cosa è l'acquisizione del '*titolo esecutivo*'), vale solo a rendere non vincolante l'importo come autoliquidato dal Collegio arbitrale (liquidazione da intendersi come "*mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti*")³ Cass. n. 20371 del 26/09/2014), aprendo la strada, anche nel presente giudizio di cognizione ordinaria (cfr. Cass. n. 8872/2006⁴), all'accertamento del *quantum debeatur* in favore del

² **Cass. civ. n. 15420/2018:** "Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi d'invalidità del lodo stesso".

³ Cfr. altresì Cass. n. 7772 del 2017 "in tema di obbligazione per il pagamento del compenso arbitrale, l'autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri è fonte di obbligazione nella sola ipotesi in cui essa sia accettata da entrambe le parti compromettenti» (Sez. I, Sentenza n. 4743 del 2003) così perfezionandosi il regolamento contrattuale (Sez. I, Sentenza n. 3945 del 1999; Sez. I, Sentenza n. 7601 del 2001) tra le parti".

⁴ Chiarisce che il procedimento speciale di cui all'art. 814 co. 2 c.p.c. è ammesso solo su istanza del collegio arbitrale nella sua interezza, non del singolo che può chiedere l'accertamento in ordinario giudizio di cognizione: "È rilevante, in proposito, la considerazione della peculiarità dello speciale procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri ad opera del presidente del tribunale, che si inserisce in un più ampio meccanismo rivolto, com'è noto, anzitutto alla definizione consensuale, tra gli arbitri e le parti del procedimento arbitrale, della questione delle spese ed onorari spettanti ai primi. Ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c.p.c., "quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario", se le parti non accettano tale liquidazione - sicché non si perfeziona l'accordo

singolo arbitro/debitore esecutato, avuto riguardo alle tariffe professionali *ratione temporis* applicabili e nei limiti dell'importo pignorato di cui sopra, cui è funzionalmente preordinato il presente accertamento ex art. 548 c.p.c. vecchio rito.

A tal riguardo, giova premettere che, come chiarito dalla S.C. con sentenza n. 9991/2003, “*la determinazione del compenso spettante ai membri del collegio arbitrale composto da avvocati in applicazione del DM 5.10.94 n. 585 (ratione temporis nel caso esaminato) non va effettuata... ai sensi degli artt. 6 e 12 delle disposizioni generali della tariffa relativa alle prestazioni rese degli avvocati in materia giudiziale civile, ma ai sensi dell'artt. 5/1^a della diversa tariffa relativa alle prestazioni rese dagli avvocati in materia stragiudiziale e del successivo punto 9 dell'allegata tabella*” (D); “*pertanto, per il rinvio recettizio operato dal citato art. 5/1^a alle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile in materia di determinazione del valore della controversia e vertendosi in tema di rapporti obbligatori, ai sensi dell'art. 12/1^a CPC*” occorre guardare “*al complessivo valore delle questioni sottoposte all'esame del collegio stesso (disputatum) ..e non anche a quello, concernente le cause di valore inferiore, rapportato alla diversa e minore entità del credito in definitiva riconosciuto dal collegio alla parte attrice (decisum), poiché l'attività decisionale da remunerare, ossia l'opera intellettuale prestata, ha avuto ad oggetto l'intero rapporto controverso indipendentemente dall'entità del risultato pratico conseguito all'esito dalle parti*” (in termini Cass. 08/10/2014 n° 21220 “*in caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del*

cui essa tende - "l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale". Dunque il procedimento davanti al presidente del tribunale, per quanto autonomo, presuppone comunque la determinazione delle proprie spettanze fatta dagli stessi arbitri (contra la risalente Cass. n. 688/1983), ossia dal collegio arbitrale ove non si tratti di arbitro unico; ma allora non può essere altri che il medesimo collegio arbitrale nella sua interezza che, come ha liquidato complessivamente le proprie spettanze in funzione del perfezionamento di un accordo con le parti, così adisce il presidente del tribunale per la medesima determinazione complessiva al fine di superare il dissenso delle parti ostativo alla definizione negoziale della questione. Pertanto nello speciale procedimento ex art. 814 c.p.c., comma 2 (diverso discorso vale, ovviamente, per l'eventuale definizione della vertenza relativa alle spettanze di ciascun arbitro mediante un ordinario processo di cognizione) non vi è spazio per una legittimazione attiva dei componenti del collegio stesso uti singuli, tale che, ove taluno di essi risulti pretermesso, possa intervenire il giudice disponendo l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: anche perché in quel procedimento - rivolto, si ripete, alla sola definizione della controversia tra gli arbitri e le parti in ordine alla determinazione del rimborso spese e dell'onorario spettanti ai primi nel loro complesso - non potrebbe trovare spazio ne' soluzione un eventuale disaccordo tra gli stessi arbitri (in un caso, ad esempio, in cui uno degli arbitri aveva dichiarato di rinunciare al saldo del compenso, ritenendosi soddisfatto dell'acconto già ricevuto, giustamente Cass. n. 2972/1999, cit., ha escluso che il presidente del tribunale potesse liquidare un unico compenso complessivo su richiesta degli altri due). Quello speciale procedimento o è introdotto dall'intero collegio, o non è: **ai singoli arbitri è riservato soltanto il procedimento ordinario per far valere individualmente il loro diritto al compenso**”.

valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile”, nonché da ultimo Cass. 13/04/2022 n. 11963 e Cass. ord. n. 11224 del 2026).

Orbene, nella prospettazione della parte attrice, conclusasi la prestazione professionale del Collegio Arbitrale, e dunque anche dell’Avv. ^{CP-} il **30 ottobre 2008**, ed essendo il Collegio Arbitrale interamente composto da avvocati (v. lodo), “*ai fini della concreta quantificazione del relativo compenso, occorre far riferimento alle tariffe professionali all’epoca vigenti e, più precisamente, al D.M. 8 aprile 2004 n.127 che prevedeva, alla tabella 9, specifici onorari per il Collegio arbitrale, crescenti con il crescendo del valore della controversia*”.

Sul punto, parte attrice ha allegato e documentato la particolare complessità del giudizio arbitrale ed elevato valore delle domande partitamente richiamate nel lodo arbitrale, assumendo come base di calcolo dei compensi del Collegio arbitrale (di cui il 40% di spettanza del Presidente secondo il DM n. 127/2004) un valore della controversia inferiore ad € 80.000.000.

In ogni caso, ha osservato parte attrice, “*anche qualora il valore della controversia dovesse essere considerato, come non si ritiene, solamente quello di € 65.967.950 ...*” (considerata, tra l’altro, la domanda inizialmente proposta dalla parte ricorrente, poi oggetto di rinuncia) “*applicando la relativa tabella, risulterebbe comunque dovuto, per l’intero Collegio, un onorario minimo di € 474.090 e massimo di € 549.325, con conseguente spettanza al Presidente del Collegio Avv. ^{CP-} di un compenso minimo di € 190.036 e massimo di € 219.730; considerando l’acconto percepito, il credito vantato dall’Avv. ^{CP_3} nei confronti di ^{Controparte_1} alla data del pignoramento andrebbe da un minimo di € 90.036 ad un massimo di € 119.730*”.

Per converso la convenuta sul punto ha assunto che “*il pagamento già avvenuto della somma di euro 100.000,00 doveva essere ritenuto integralmente satisfattivo del credito del ^{CP-} in riferimento a quanto previsto nel punto 9 della tabella D allegata al Regolamento di cui al DM Giustizia 8/04/2004 n. 127, recante la tariffa a favore del Collegio Arbitrale*”.

Entro i limiti delle allegazioni delle parti e documentazione in atti, esclusa *per tabulas* la natura satisfattiva dell’acconto corrisposto (così espressamente qualificato dagli arbitri, cui è riconosciuta la facoltà di chiedere “*anticipazioni*” sui compensi finali), è indubbio che l’oggetto della controversia fosse:

- la sorte (validità, vigenza) dell’intero contratto di fornitura tra ^{Controparte_1} e ^{Controparte_6}, in relazione al quale risulta inizialmente avanzata da parte ricorrente ^{CP_6} domanda di adempimento (poi oggetto di rinuncia), previo accertamento della nullità dell’atto di risoluzione consensuale intervenuto *inter partes* per **abuso di dipendenza economica**, ma in ogni caso, avanzata

da parte resistente, in riconvenzionale, domanda di risoluzione ex art. 1372 c.c. (valore della lite, *in parte qua*, ricostruito a pag. 33 del lodo, € **28.535.000,00**);

- le domande risarcitorie partitamente avanzate dalla ricorrente CP_6, come precisate/formulate a pag. 11 del lodo e solo entro i suddetti limiti oggetto di disamina dal collegio, per un totale di € **17.458.450,00** (€ 3.000.000+€ 3.258.450 + € 11.200.000).

Non si condivide, sul punto (nel silenzio del lodo arbitrale), la determinazione del valore (in base al *disputatum*) estesa da parte attrice anche all’iniziale domanda formulata dalla ricorrente CP_6 (riportata a pag. 6 del lodo, di risarcimento di “*un danno pari al maggior valore della materia prima necessaria per la produzione delle macchine oggetto del contratto pari al 70% del prezzo della macchina o alla diversa somma...anche in via equitativa*”) strettamente correlata/conseguenziale all’azione di manutenzione, oggetto di rinuncia nella memoria del 7 febbraio 2008 (al punto da rendere principale la domanda risarcitoria inizialmente formulata in via gradata), prima della deliberazione sulle istanze istruttorie, risultando *per tabulas* il disputatum effettivamente sottoposto all’esame del collegio arbitrale e questioni esaminate, perimetrato entro i limiti di valore sopraindicati (cfr. pag. 10-13 lodo arbitrale), per un totale di € **45.993.450,00**.

Ciò posto, alla stregua delle tabelle di riferimento *ratione temporis* applicabili (**punto 9 tabella D** allegata al Regolamento di cui al **DM 8 aprile 2004 n.127**), in primo luogo ai sensi dell’art. 5 co. 7. (*Capitolo III Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale*) “*L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali*”; ancora, ai sensi del successivo art. 12, compete in ogni caso un rimborso spese forfettario del **12,5%** sull’importo degli onorari.

In relazione al criterio di determinazione del compenso, la tabella D punto 9 prevede un primo scaglione “fino ad € 25.900,00” e poi ulteriori scaglioni sequenziali “*sul maggior valore*”.

In dettaglio, in relazione allo scaglione di riferimento, la tabella in oggetto così prevede:

Fino a € 25.900,00 minimo 1.940 max 5.160

Sul maggior valore

(....)

Da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 minimo 41.965 max 116.200

Da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 minimo 41.965 max 116.200

Oltre all’1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,01 (non già 25.822.900,00 come riportato nella memoria per evidente refuso nella tabella estratta);

Oltre € 25.822.900,00 L’onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00

Al fine di comprendere l'obiettivo nebulosità della tabella ritiene l'adito Giudice che meritino condivisione, *mutatis mutandis*, i chiarimenti forniti dalla S.C. con sentenza n. 7103 del 28/03/2006 e poi da Cass. n. 24919 del 29/11/2007 (sia pure nel vigore del previgente D.M. 5 ottobre 1994, n. 585) secondo cui:

- occorre sempre applicare, tra i minimi e i massimi, i compensi previsti per lo scaglione sino ad € 25.900,00 , nella specie € **1940/5160**;
- “*sul maggior valore*” deve intendersi non il cumulo degli scaglioni successivi, ma il solo scaglione di riferimento del valore della lite, ovvero nella specie “**oltre € 25.822.900,00**”.

Ciò posto, sul criterio di determinazione dei suddetti compensi Cass. n. 24919 del 29/11/2007 ha chiarito che laddove la tabella prevede “*si applicano gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50%*”...”, deve intendersi il richiamo integrale non solo alla parte dei compensi fissi, ma anche alla percentuale variabile dell'1%⁵, con la precisazione che “*l'applicazione dell'onorario a percentuale dell'1% sull'eccedenza previsto per le cause di valore da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000. non può comportare il suo calcolo sull'intero valore della controversia, posto che una tale interpretazione della disposizione in oggetto, si presenta del tutto illogica ed ingiustificata; invero, rilevato che gli onorari fissi per tale scaglione (ovvero L. 65.000.000 nel minimo e L. 180.000.000 nel massimo) sono identici a quelli previsti nello scaglione precedente per le controversie di valore da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000, si osserva che il suddetto onorario a percentuale dell'1% sull'eccedenza è finalizzato al riconoscimento di un aumento del compenso professionale rispetto a quanto previsto nello scaglione precedente giustificato dal maggiore valore della controversia, e dunque l'eccedenza è riferita agli importi superiori a L. 5.000.000.000, cosicché la percentuale dell'1% deve essere calcolata esclusivamente su quella parte del valore della controversia superiore a L. 5.000.000.000*”.

Mutatis mutandis, oltre al compenso fisso tra il minimo di € 41.965 ed il massimo di € 116.200,00, occorre, dunque, calcolare anche l'1% sulla parte del valore della controversia eccedente € 2.582.300,01 e sino ad € 25.822.900,00, ovvero su € 23.240.599,99, pari ad € 232.405,99.

Per quanto attiene poi all'onorario a percentuale dello 0.50% previsto per le controversie di valore superiore ad € 25.822.900,00, “*la sua applicazione indiscriminata su qualsiasi importo superiore*

⁵ “*Per gli onorari in materia stragiudiziale previsti dal punto 9 della tabella allegata alla tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, la determinazione del compenso professionale per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000 deve essere effettuata con il riconoscimento anzitutto degli onorari previsti nello scaglione fino a L. 50.000.000, con l'applicazione inoltre dello scaglione da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 mediante riconoscimento degli onorari fissi ivi previsti; nonché dell'onorario a percentuale dell'1% calcolato sul valore della controversia eccedente L. 5.000.000.000, ed infine con l'applicazione dello scaglione per le cause di valore superiore a L. 50.000.000.000 mediante il calcolo dell'onorario a percentuale dello 0,50% soltanto sul valore della controversia eccedente L. 50.050.000.000*”.

*anche di poche lire al suddetto limite ..., ...comporta altresì la conseguenza che anche poche lire (euro) di maggior valore rispetto a (limite) determinerebbero un aumento dell'onorario in misura notevolissima ed in modo del tutto irrazionale, secondo una linea troppo decisamente ascendente, e ciò in contrasto con il principio generale in materia di tariffe professionali dell'aumento graduale del compenso in relazione al valore crescente della controversia, non caratterizzato quindi da impennate improvvise. Pertanto la "parte eccedente .." sulla quale deve essere calcolato l'onorario dello 0,50%, deve essere interpretata con riferimento soltanto al valore della controversia che **supera la soglia di** (di riferimento)" (Cass. 24919/2007 cit.).*

Con la conseguenza che, la determinazione dei compensi di spettanza del collegio, in assenza di diverso accordo o accettazione dell'autoliquidazione, come proposta, applicati i massimi tabellari del compenso fisso, per la particolare complessità, novità ed importanza delle questioni esaminate (finanche con remissione di una questione alle S.U.), deve essere effettuata con il riconoscimento:

- a) anzitutto degli onorari previsti nello scaglione fino a € 25.900,00, nella specie € **5.160,00**;
- b) poi, con l'applicazione dello scaglione da 2.582.300,01 sino a 25.822.900,00 mediante riconoscimento degli onorari fissi ivi previsti, nella specie ai massimi € **116.200,00**; nonché dell'onorario a percentuale dell'1% calcolato sul valore della controversia eccedente € 2.582.300,01 e sino a € 25.822.900,00, dunque su 23.240.599,99, pari ad € **232.405,99**;
- c) ed infine con l'applicazione dello scaglione per le cause di valore superiore a € 25.822.900,00 mediante il calcolo dell'onorario a percentuale dello 0,50% soltanto sul valore della controversia eccedente detta soglia, dunque su € 20.170.550,00 (€ 25.822.900,00 - € 45.993.450,00), **pari € 100.852,75**.

Per un totale, dunque, di € **454.618,74** di cui il 40% di spettanza del Presidente avv. ^{CP-} pari ad € **181.847,50**, a lordo dell'acconto di € 100.000,00, dunque al netto nella misura di € 81.847,50 oltre le spese forfetarie al 12,5% *ratione temporis* applicabili ed accessori di legge (iva e cpa se dovuti).

In conclusione, alla stregua delle allegazioni delle parti, della documentazione versata in atti e DM *ratione temporis* applicabile, inopponibili ex art. 2917 c.c. al creditore pignoratizio pagamenti effettuati dal terzo pignorato al debitore (o per suo conto e accordo transattivo) successivi alla notifica del pignoramento, deve dichiararsi Controparte_1, **in persona del legale rappresentante**, debitrice nei confronti dell'Avv. ^{CP_3} **alla data del pignoramento**, della minor somma di € **81.847,50** oltre il rimborso delle spese forfetarie del 12,5% ed accessori fiscali e previdenziali di legge, se dovuti, onde va emessa la conseguente declaratoria di accertamento, esclusa sul punto ogni statuizione di condanna (atteso il carattere di accertamento mero, proprio dell'azione ex artt. 548 e 549 c. p. c.).

3. Sulle spese di lite.

Le spese del presente giudizio, da liquidarsi nei soli rapporti tra parte attrice e la convenuta **CP_1** [...] (irripetibili nei rapporti con il debitore esecutato, litisconsorte necessario) avuto riguardo all'esito della lite e considerato anche il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate in dispositivo ai medi tabellari ex DM 55/2014 (valore *decisum*), ad eccezione della fase istruttoria, solo documentale, ai minimi tabellari. Deve essere fissato, infine, il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, inammissibili e/o assorbite ulteriori domande ed eccezioni, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 548 c.p.c. in epigrafe, così provvede:

- 1) **DICHIARA** **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante, debitrice nei confronti dell'Avv. **CP_3** alla data del pignoramento (24.07.2009), della somma di € **81.847,50** oltre il rimborso delle spese forfettarie del 12,5% ed accessori fiscali e previdenziali di legge, se dovuti;
- 2) **CONDANNA** **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € **11.268,00**, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge ed € **367,00** per esborsi;
- 3) **FISSA** alle parti, per la prosecuzione del processo esecutivo, il termine perentorio di giorni **sessanta**, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Così deciso in Bologna, il 26.06.2026

IL Giudice Roberta Vaccaro